



COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 31 MARZO 2017

Oggetto: **Imposta Unica Comunale I.U.C. – Approvazione Aliquote e Detrazioni dell'Imposta Municipale Unica IMU per l'anno 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **Trentuno** del mese di **MARZO**, alle ore 21,00, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. **MORGANTI GIOVANNI**, nella sua qualità di Sindaco. Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

	PRESENTE	ASSENTE
MORGANTI GIOVANNI	X	
FIESOLI RITA	X	
ROMAGNOLI ANICA	X	
CALCAGNINI STEFANO		X
BALZANI IRENE	X	
CALZOLARI CHIARA		X
PIZZICORI CLAUDIO	X	
GENSINI ROSSANA	X	
ROSSI CLAUDIO	X	
BERNOCCHI FILIPPO		X
CURCIO MARCO	X	
LILLI MARCO		X
SOLARI VIVIANA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Marco Fattorini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, **dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.ri: Curcio Marco, Gensini Rossana, Romagnoli Anica;** ed invita i presenti alla discussione dell'argomento posto all'o.d.g.

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni: Francesca Bolognesi; Alessandro Storai, Maria Lucarini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009 n° 42 è stato emanato il D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23, in materia di federalismo fiscale;
- ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23 è stata istituita l'Imposta Municipale Unica (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L 6 dicembre 2011 n° 201 così come modificato dalla Legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- La Legge di stabilità 2014, L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fidsca- lità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basta su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Unica (IMU) tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- L'Imu non è dovuta per i terreni agricoli in quanto il Comune di Vernio è territorio interamente montano;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (articolo 1 comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n° 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c. d. imbullonati);

VISTO che nella Legge di bilancio 2017, Legge 11.12.2016 n° 232, art.1 comma 42, è prevista la riconferma del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti – TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2007 n° 296 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art 151 comma 1 del D.Lgs n°267/2000 modificato dal D.Lgs n° 126/214, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili e generali applicati alle leggi al D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali , in presenza di motivate esigenze”*;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art.5 del D.L. 244/16 (decreto milleproroghe) che ha abrogato il comma 454 dell'art. 1 della L. n° 232/2016 – Legge di Bilancio – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30 dicembre 2016, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011, per l'anno 2016 nella seguente misura:

- 1) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari al 0,4 per cento;
- 2) aliquota ordinaria pari al 1,03 per cento;
- 3) aliquota per categorie C1, C3 e gruppo D pari al 1,00 per cento;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;
- 5) detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7 , contrari n. _/_ ,astenuti n. 2 (Curcio, Solari) , resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- 6) aliquota per l'abitazione principale categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze, pari al 0,4 per cento;
- 7) aliquota ordinaria pari al 1,03 per cento;
- 8) aliquota per categorie C1, C3 e gruppo D pari al 1,00 per cento;
- 9) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o parziale colpiti da eventi calamitosi;
- 10) detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2016;

2. DI STIMARE in €.1,507.550,00 ,il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto dell'importo di €. 258.050,00 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale;

3. DI DARE ATTO che dal 1° gennaio 2014 e quindi anche per l'anno 2017, non è possibile l'applicazione della maggiorazione di €. 50,00 alla detrazione per l'abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni;

4. DI DARE ATTO che non sono soggetti all'Imposta Municipale Unica (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/(, A/9 e relative pertinenze;
- i terreni agricoli;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale)
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs 19 maggio 2000 n° 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. DI DARE ATTO che il vigente Regolamento IUC nella componente IMU approvato con Deliberazione Consiliare n° 25 del 30.07.2014 ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano dal 1° gennaio 2014 non soggetti ad IMU: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- per fabbricati di interesse storico artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel Regolamento IUC componente IMU;

7. DI DARE ATTO che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n° 431;

8. DI DARE ATTO che l'art. 2 comma 1 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni con la Legge 124/2013 ha disposto l'esenzione dall'IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – (immobili merce);

9. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

10. DI DICHIARARE, con separata votazione che riporta voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Giovanni Morganti) e dal Segretario Comunale (F.to Marco Fattorini).

-----oOo-----

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2017.

AREA n. 6 " Pianificazione Urbanistica e Ambiente"

Tramite Ufficio Segreteria

- Sede -

OGGETTO: Valutazione indicativa prezzo aree edificabili nelle frazioni del territorio comunale.


Con riferimento all'oggetto e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'imposta ICI, il quale stabilisce all'art.5 che annualmente venga determinato il valore venale delle aree edificabili poste sul territorio comunale, l'Area Tecnica nell'anno 2003, ha svolto un'indagine sul valore di mercato delle aree edificabili poste nel territorio del Comune di Vernio facendo riferimento ai valori medi di compravendita e per gli anni 2004 e 2005 questi valori sono stati adeguati con l'indice ISTAT sulla base dei prezzi a consumo per l'intera collettività.

Ritenendo opportuno per l'anno 2015 mantenere i valori dell'anno 2014 a seguito della stasi del mercato immobiliare .

Frazione	Valore Medio 2017 in Euro	Aumento indice ISTAT	Valore Medio al Mq 2016
Mercatale S. Quirico S. Ippolito	64,89	0%	64,89
Sasseta	48,77	0,00%	48,77
Montepiano	58,40	0,00%	58,40
Cavarzano - Luciana	42,48	0,00%	42,48

Si ricorda che la presente stima è ai fini indicativi per calcolare il valore dell'area edificabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA n.6
Arch. Giamarco Pandolfini



COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:


Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU PER L'ANNO 2017.
----------	--

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
---------	------------

Vernio, 10.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
"Entrate Tributarie"
(Emanuela Cigolotti)



In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
---------	------------

Vernio, li 10.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2
"Finanziaria e Contabile"
(Laura Gemmi)

